

COMUNE DI SCIOLZE
Provincia di Torino

DISCIPLINARE DELLA MOSTRA-MERCATO
"SAPORINCOLLINA - Km0"

RISERVATO ALL'ESERCIZIO DELLA VENDITA
DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI
AGRICOLI

AI SENSI DEL D.M. M.I.P.A.A.F. 20 NOVEMBRE
2007

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. E' istituito, in via sperimentale, per il periodo determinato con deliberazione di Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del presente disciplinare, il mercato " Km0", riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20 novembre 2007, denominato "SAPORINCOLLINA”;
2. L'organizzazione e gestione del mercato è affidata al Comune, mentre l'attività di vigilanza compete alla Polizia Municipale.

Art. 2 - Ubicazione, data e orario di svolgimento.

1. Il mercato sperimentale di cui all'articolo precedente si svolgerà nell'area pubblica antistante il Polo Educativo.
2. Il mercato si svolgerà il mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 19,00, con possibilità di variazione previo accordo tra Comune e produttori.
3. Nel caso di indisponibilità dell'area per cause di forza maggiore, sarà cura del Comune individuare altra area idonea allo svolgimento del mercato.

Art. 3 - Posteggi e attività accessorie

1. Nell'area indicata al precedente articolo, potranno essere collocati n. 15 posteggi aventi ciascuno le dimensioni massime di mt. 3 x 3.
2. Ogni posteggio è assegnato ad un singolo operatore.
3. Potranno essere destinati ulteriori n. 4 posteggi per attività d'animazione e promozione dei prodotti tipici mediante l'organizzazione di laboratori, degustazioni guidate, ecc., avendo cura di richiedere il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di animazione.

Art. 4 - Accesso e viabilità nell'area mercatale

Agli operatori è consentito l'accesso alle operazioni di carico e scarico delle merci nelle aree di svolgimento del mercato esclusivamente dalle ore 14,00 alle ore 20,00. Entro le ore 15,00 i veicoli di tutti gli operatori dovranno essere rimossi dall'interno delle zone interessate e regolarmente parcheggiati. Entro le ore 20,00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.

Art. 5 - Criteri di selezione degli imprenditori

1. Possono essere ammessi alla vendita gli Imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 228/2001, la cui azienda agricola abbia sede nei Comuni dell'Unione Collina Torinese o, in subordine, in altro Comune secondo il seguente ordine di preferenza:
 - Comuni contermini a Sciolze;
 - Comuni della Provincia di Torino e della Provincia di Asti;
 - Comuni della Regione Piemonte.

2. Il Comune selezionerà i partecipanti, seguendo i criteri sopra indicati, redigendo un elenco degli operatori, le tipologie dei prodotti posti in vendita, le eventuali attività di promozione e animazione svolte in occasione del mercato.

3. L'Ufficio Commercio avrà cura di raccogliere le domande pervenute e le comunicazioni d'inizio attività previste per gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.

Art. 6 - Tipologia dei prodotti ammessi.

1. Considerate le finalità di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici del territorio, il Comune di Sciolze avrà cura di garantire al consumatore l'offerta più ampia possibile di prodotti locali, in base alla stagionalità, nell'ambito delle seguenti merceologie ammesse:

- **vino e distillati;**
- **salumi e carni;**
- **pane, pasta e prodotti da forno;**
- **latte e derivati;**
- **miele e derivati;**
- **prodotti ottenuti a seguito manipolazione/trasformazione;**
- **frutta e derivati;**
- **verdure e derivati;**
- **erbe officinali**
- **riso;**
- **olio e derivati;**
- **piante e fiori**
- **cereali;**

2. Gli operatori dovranno:

- a) vendere, di norma, prodotti provenienti dalla propria azienda nel rispetto della prevalenza aziendale;
- b) per l'eventuale vendita di prodotti non propri, rispettare il territorio dove ha sede l'azienda (limitandosi a vendere prodotti provenienti da aziende agricole della propria provincia), la stagionalità ed il proprio comparto produttivo;
- c) indicare in modo chiaro e ben visibile il prezzo dei prodotti in vendita, riferito all'unità di misura del prodotto (litro, chilo, ecc.); ogni singola merceologia non proveniente dalla propria azienda agricola dovrà essere etichettata, ai fini della tracciabilità come segue: prodotto, provenienza, varietà, categoria, prezzo Euro al Kg/hg (come previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su area pubblica);
- d) definire il prezzo dei prodotti posti in vendita in modo tale da dare una risposta concreta al problema del "caro prezzi" e del calo dei consumi;
- e) rispettare le norme in materia igienico-sanitaria, fiscale e tributaria per la vendita diretta; e; osservare gli orari di inizio e termine del mercato.
- g) Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività dei prodotti del territorio la presenza dei produttori in alcuni comparti produttivi potrà essere limitata ad un numero massimo di: 4 aziende ortofrutticole, 2 aziende con formaggi e latticini, 2 aziende con miele e derivati, 2 aziende con piantine da orto, fiori e prodotti di vivaio.

Art. 7 - Obblighi e divieti

1. Gli operatori dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) è vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata; è altresì vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito;
- b) le tende di protezione devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 e non possono avere dimensione superiore allo spazio del posteggio assegnato;
- c) è vietato l'uso di mezzi sonori;
- d) è vietato danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed il suolo;
- e) al termine dell'orario di vendita è fatto obbligo di rimuovere eventuali rifiuti prodotti durante il mercato.

Art. 8 – Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente disciplinare saranno sanzionati ai sensi e con le modalità previste nei Regolamenti Comunali.

Art. 9 - Furti, danneggiamenti e incendi

L'amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti, incidenti a cose e/o persone e per incendi, che si verificassero nel mercato, non imputabili all'Amministrazione stessa.